

N. 2836/15 REG.PROV.COLL.
N. 03478/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3478 del 2014, proposto da:

Maria Aurora Valenti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto in Palermo, piazza Virgilio n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pinelli;

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- l'Università degli Studi di Palermo;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

nei confronti di

- Carlotta Brucculeri, n.q. di ultima ammessa al corso di Fisioterapia a.a. 2014/2015 presso l'Ateneo di Palermo;



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Pinelli'.

- Claudio Spaziani, n.q. di ultimo ammesso al corso di Logopedia a.a. 2014/2015 presso l'Ateneo di Palermo;
entrambi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- a) delle graduatorie del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale relativi alle Professioni Sanitarie, per l'a.a. 2014/2015, dell'Università degli Studi di Palermo pubblicate sul sito internet dell'Ateneo in data 17 settembre, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione di parte ricorrente;
- b) del D.R. (n. 3049/2014) di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso e delle successive graduatorie emanate a seguito degli scorrimenti;
- c) del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85, con specifico riferimento all'art. 7, concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale;
- d) del D.M. e degli altri atti emanati dall'Ateneo di Palermo sulla "definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico per le Professioni Sanitarie a.a. 2014/2015;
- e) del D.R. n. 2559/2014 (prot. n. 47693/2014), con cui si emanava



il bando per l'ammissione e l'iscrizione al I anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, a.a. 2014/2015, nella parte in cui prevede che "in ciascuna graduatoria saranno posizionati per primi i candidati che hanno espresso, come prima opzione, quella del corso di laurea cui si riferisce la graduatoria stessa, seguita dai candidati che hanno espresso come seconda opzione quella relativa al medesimo corso di laurea e così via, fino alla fine della graduatoria nella quale saranno posizionati, in ordine di merito, i candidati che hanno espresso la scelta del corso di laurea individuato come loro N-sima posizione" ";

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visti l'ordinanza collegiale istruttoria n. 3333/2014 e il relativo adempimento;



Vista la memoria e la documentazione depositate dalla difesa della
ricorrente;

Vista l'ordinanza cautelare n. 147/2015;

Vista l'ordinanza del C.G.A. n. 194/2015;

Viste la memoria e la documentazione depositate dalla ricorrente in
vista della discussione del ricorso nel merito;


Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il primo referendario dott.ssa Maria Cappellano;

Uditi all'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2015 i difensori delle
parti costituite, presenti come da verbale;

Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, la sig.ra Maria Aurora
Valenti, partecipante alle prove di ammissione ai corsi programmati
delle professioni sanitarie per l'a.a. 2014/2015, espone:

- di avere impugnato tutti gli atti indicati nella stessa epigrafe e, in
particolare, l'art. 8 del bando adottato dall'Università degli Studi di
Palermo e le graduatorie redatte all'esito di tali prove - con
particolare riferimento a quella di logopedia - lamentando, in sintesi,
l'illegittimità del criterio, previsto dal citato art. 8, di formazione delle
graduatorie non già in base al solo punteggio conseguito, ma tenendo
conto anche dell'ordine di opzione per i dieci corsi di laurea;
- di essersi collocata, con il punteggio di 67,70, in posizione non utile
per l'accesso al corso di laurea in "fisioterapia", per il quale aveva
espresso la prima opzione; ma di essere legittimata, grazie al
punteggio ottenuto, ad iscriversi al corso di laurea in "logopedia",



nella cui graduatoria la predetta si collocherebbe al n. 35 (su n. 35 posti disponibili), o in quello di "infermieristica" al novantesimo posto; ciò, tenuto conto del punteggio conseguito dall'ultimo ammesso al corso di logopedia (n. 38, punti 67,40), inferiore a quello ottenuto dalla ricorrente;

- che, pur avendo riportato il punteggio su indicato (67,70) alla prova unica, risulta collocata al 381° posto della graduatoria di logopedia, indicata come "seconda opzione" – e, quindi, esclusa dai posti disponibili – inserita dopo i candidati con punteggio inferiore; con conseguente (asserita) discriminazione dei più meritevoli, in omaggio a presunte esigenze di celere organizzazione delle attività accademiche;

- si è costituita in giudizio l'Università degli Studi di Palermo, senza spiegare difese scritte;

- previa ordinanza istruttoria n. 3333/2014 (regolarmente adempiuta), l'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 147/2015, riformata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, il quale, accogliendo l'appello cautelare con ordinanza n. 194/2015, ha ammesso con riserva la ricorrente, in soprannumero, "al corso di laurea al quale avrebbe titolo secondo le opzioni a suo tempo manifestate, ove si adottassero i criteri di formulazione delle graduatorie invocati";

- all'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2015, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria difensiva, il ricorso è stato posto



in decisione, previo chiarimento da parte del difensore della ricorrente in ordine alla immatricolazione della predetta, in soprannumero, nel corso di laurea di logopedia; e adesione anche dell'Avvocatura dello Stato con riferimento ai termini a difesa (v. verbale di udienza);

Considerato che:

- allo stato, non risulta integro il contraddittorio, atteso che il ricorso - con cui, in via principale, la ricorrente aspira a collocarsi in posizione utile nella graduatoria di logopedia, nella quale è stata ammessa in soprannumero in esecuzione dell'ordinanza del C.G.A. n. 194/2015; in subordine, chiede l'annullamento dell'intera procedura - risulta essere stato notificato solo a due soggetti, identificati, l'una (Bruccoleri Carlotta), come "ultima ammessa al Cdl in Fisioterapia" (graduatoria, nella quale la ricorrente non potrebbe rientrare in base al punteggio conseguito); l'altro (Spaziani Claudio), indicato come "ultimo ammesso al Cdl in Logopedia", graduatoria sulla quale è stato manifestato l'interesse di parte ricorrente (v. ricorso, con graduatorie di fisioterapia e logopedia allegate; e memoria depositata in data 12.01.2015, nella quale si è specificato di non avere interesse per le altre graduatorie);
- il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri soggetti, in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata, nella quale la ricorrente mira a collocarsi in posizione utile (n. 35), ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale,

suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

- per consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di impugnativa di una graduatoria definitiva, comprensiva anche dei candidati non utilmente collocati, il ricorso, anche se tende al (solo) conseguimento di una migliore posizione, va notificato a tutti coloro che dall'accoglimento del ricorso conseguirebbero una posizione peggiore; se, come nel caso di specie, l'effetto demolitorio-conformativo potrebbe tradursi, in tesi, nella riformulazione della stessa graduatoria, il ricorso deve essere notificato a tutti i candidati utilmente collocati, nonché a quelli, la cui posizione potrebbe essere modificata in senso peggiorativo (cfr. *ex plurimis*: Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 322; Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4078; 6 luglio 2007, n. 3871; 28 aprile 2004, n. 2606);

- nel caso di specie, non sono, peraltro, preventivabili *a priori* gli effetti derivanti dall'eventuale annullamento in parte qua dell'art. 8 del bando e, per l'effetto, della riformulazione della graduatoria di logopedia in base al punteggio conseguito (v., per una rieducazione della cd. "ammissione in soprannumero": Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432);

Ritenuto, pertanto, che i controinteressati nell'odierna vicenda sono:

1) i candidati utilmente collocati nella graduatoria di logopedia aventi un punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente; e, in particolare, quelli collocati dalla posizione n. 35 alla posizione n. 44



A handwritten signature, possibly of the author or a representative, located on the left side of the page.

(compresa), indicata dall'Ateneo come ultima posizione occupata, per scorrimento, nel suddetto corso di laurea;

2) i candidati utilmente collocati nella stessa graduatoria - dal n. 1 al n. 34 (compreso) - i quali, pur avendo un punteggio superiore alla ricorrente, potrebbero, dall'accoglimento del ricorso, conseguire una posizione deteriore;

3) i candidati collocati dalla posizione n. 45 alla posizione n. 324 (compresa), i quali, pur avendo un punteggio inferiore, precedono la ricorrente in virtù dell'opzione prescelta (prima opzione);

Ritenuto, conseguentemente, di dovere disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 cod. proc. amm., ordinando alla ricorrente di effettuare la notifica individuale, per i candidati indicati al superiore punto 1), fatta eccezione per il Sig. Spaziani Claudio, già evocato in giudizio con la notifica del ricorso introduttivo;

Ritenuto, altresì, con riferimento ai candidati indicati ai superiori punti 2) e 3), di autorizzare fin d'ora l'integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, co. 4, cod. proc. amm., a causa dell'elevato numero dei soggetti da evocare in giudizio, secondo le modalità appresso specificate tenendo conto della peculiarità della vicenda, nella quale il resistente Ateneo ha disposto graduatorie, ove i concorrenti sono stati differenziati in relazione alle opzioni prescelte, con indicazione di un codice:

a) pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana, dal quale risulti: (1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, (2) il nome della ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata; (3) gli estremi dei provvedimenti impugnati; (4) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "Sicilia - Palermo" della sezione "Tribunali amministrativi regionali"; (5) l'indicazione che il testo integrale del ricorso e l'elenco dei controinteressati potranno essere consultati sul sito internet dell'Università degli Studi di Palermo;


b) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Università degli Studi di Palermo, dal quale risulti:

b.1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

b.2) il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

b.3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

b.4) l'indicazione dei controinteressati (diversi da quelli destinatari della notifica individuale), i quali devono essere identificati nominativamente, in abbinamento al codice assegnato e al numero di posizione occupata nella graduatoria;



- b.5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Sicilia-Palermo" della sezione "Tribunali amministrativi regionali";
- b.6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- b.7) il testo integrale del ricorso, nonché l'indicazione degli estremi degli atti impugnati e, in particolare, con indicazione: a) delle graduatorie del concorso, della graduatoria di logopedia, con esplicito riferimento alla "ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale relativi alle Professioni Sanitarie, per l'a.a. 2014/2015, dell'Università degli Studi di Palermo pubblicate sul sito internet dell'Ateneo in data 17 settembre 2014"; b) del D.R. n. 3049/2014 di approvazione delle stesse graduatorie, specificandone l'oggetto; c) del D.R. n. 2559/2014, specificandone l'oggetto;
- C) in ordine alle prescritte modalità, l'Università degli Studi di Palermo ha l'obbligo di fornire tempestivamente – e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta di parte – i nominativi e gli indirizzi dei soggetti collocati dalla posizione n. 35 alla n. 44 (compresa), destinatari di notifica individuale; i nominativi dei candidati collocati dalla posizione n. 1 alla n. 34 (compresa) e di quelli collocati dalla




posizione n. 45 alla posizione n. 324 (compresa); nonché, di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza, dell'elenco dei controinteressati e dei provvedimenti impugnati come indicati al superiore punto b.7), in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricorsi", all'interno della sottosezione "Sicilia-Palermo" della sezione "Tribunali amministrativi regionali;

Si prescrive, inoltre, che il resistente Ateneo:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco dei controinteressati, tutti gli avvisi e la documentazione su menzionati;
- dovrà rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza, dell'elenco dei controinteressati e dei provvedimenti



impugnati, integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati e dei provvedimenti impugnati, integrati dall'avviso;

Ritenuto, infine, che:

- dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

- rimane, frattanto, sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, con contestuale fissazione dell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016, ore di rito, per il seguito della trattazione della causa.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, impregiudicata ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese:

- a) ordina alla parte ricorrente di provvedere a notificare ai soggetti collocati dalla posizione n. 35 alla posizione n. 44 (compresa) della graduatoria di logopedia copia del ricorso introduttivo unitamente alla presente ordinanza, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza - o, dalla notificazione, se anteriore - provvedendo poi al deposito degli atti compiutamente notificati entro i successivi venti (20) giorni decorrenti dalla avvenuta notificazione;
- b) autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;
- c) fissa, per il prosieguo della trattazione della causa, l'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il - 5 NOV 2019

IL SEGRETARIO

(Art. 89, eo. 3, cod. proc. amm.)




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA

Copia autentica per uso Ufficio



Il Direttore di Segreteria



In ottemperanza all'ordinanza n. 2836/15 si chiarisce

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 2836/15;

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 3478/14) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Sicilia - Palermo" della sezione prima del T.A.R.